**CHIARIMENTI SULLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E SULLE MODALITA’ DI NOMINA**

Il Miur ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di **pubblicazione** delle graduatorie d'istituto docenti, confermando che la **data di pubblicazione** è definita dall'Ufficio provinciale per tutte le scuole.

Con la pubblicazione delle **provvisorie** su istanze online la propria situazione sarà visibile in colore **rosso**. Quando le graduatorie saranno **definitive** la visualizzazione sarà di colore **verde**.

Quando si procede alla pubblicazione sia delle provvisorie che delle definitive, le singole scuole devono darne comunicazione e rendere visibili le graduatorie sul proprio sito internet .

In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive le istituzioni scolastiche stanno procedendo a nominare i docenti supplenti in organico per garantire un avvio di anno scolastico proficuo per docenti e alunni.

Le nomine verranno effettuate attingendo **alle graduatorie in vigore nello** **scorso triennio** e quindi formalmente saranno **fino ad avente diritto** e cioè termineranno quando tutte le scuole avranno pubblicato le graduatorie definitive.

**A quel punto si procederà con una convocazione unica in cui verranno assegnati ex novo tutti i posti disponibili nelle diverse istituzioni scolastiche e quindi ognuno avrà la possibilità di nuova scelta tra le scuole presenti nel modello B.**

Queste procedure sono estremamente delicate e complesse e quindi richiedono tempi adeguati al fine di poter essere portate a termine correttamente.

**Pertanto se da una parte vigileremo sul corretto andamento di tali procedure, dall’altra esortiamo il personale precario ad operare con la**

**dovuta correttezza rispondendo alle richieste di disponibilità possibilmente in modo positivo per garantire un’offerta formativa adeguata già dai primi giorni di scuola.**

Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola

**Personale docente/educativo**

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.

**Personale educativo**

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

**Scuola dell’infanzia**

Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.

**Scuola primaria**

Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale **interno al plesso** per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: "*attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari*." (CCNL 2006-2009 art. 28 c. 5).

Malgrado la compresenza sia stata sbrigativamente dichiarata superata il Collegio Docenti ha comunque competenza a programmare l'utilizzo delle ore non direttamente impiegate nella copertura dell'orario delle lezioni.

Pertanto, anche per le assenze fino a 5 giorni, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.

In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c. 2-h/i del CCNL 2006-2009) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.

Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.

**Scuola secondaria di primo e secondo grado**

La finanziaria 2002 (L. 448/2001 art. 22 c. 6) ha previsto la **possibilità** (non l’obbligo) per le scuole secondarie di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.

Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.

Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola.

Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.

In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio come confermato dalle note ministeriali 14991/09 e 9839/10.

A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato nelle note ministeriali citate prima e da pronunciamenti della magistratura.

Lo stesso principio vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi irregolare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono" oltre a determinare spesso problemi di sicurezza e di agibilità delle aule.

In conclusione il dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.

**Personale ATA**

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00), prevede all’art. 6 c. 2: "*Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto*."

Pertanto anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che pertanto si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’art. 4 c. 14 della legge 124/99 ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del DLgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA.

Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al *"tempo strettamente necessario"*, è opportuno che in sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative all’organizzazione del lavoro ATA.

Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

Modalità di convocazione per le supplenze

**Supplenze docenti fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell'infanzia**

Per questa tipologia di supplenza sono convocati solo gli aspiranti che hanno espresso, nella domanda, la loro volontà di ottenere tale tipologia di supplenza.

• Le scuole, una volta individuati gli interessati attraverso il sistema

informativo, interpellano gli aspiranti durante la **fascia oraria di**

**reperibilità** che va **dalle ore 7.30 alle ore 9.00**, utilizzando il recapito

di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta è considerata rinuncia

e comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.

• In caso di **esito negativo**, in quanto nel predetto arco orario nessuno

abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore

10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente

lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un

contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo

aspirante disponibile.

• **Non si considera rinunciatario** chi ha già ricevuta e accettata un'altra

proposta o non è già occupato anche ad orario ridotto.

• Il **raggiungimento della sede** deve avvenire in tempi rapidi.

**Altre tipologie di supplenza (Docenti e ATA)**

A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle convocazioni.

Il sistema prevede che all'aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il

sistema informativo sia inviato:

• **un messaggio di posta elettronica** con avviso di ricevimento,

all'indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta

elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.

La **comunicazione** relativa alla proposta di assunzione **deve contenere**:

• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la

durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di

impegno

• il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione

o pervenire il riscontro

• le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da

parte degli aspiranti

• nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la

comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri

convocati

- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24

ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato

positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della

supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di

accettazione.

Per le **supplenze pari o superiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione

deve essere trasmessa con un **preavviso di almeno 24 ore** rispetto al

termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzandole precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

**Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in**

**servizio e abbandono delle supplenze – Docenti (DM 131/07 art. 8)**

• Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso

• Le sanzioni non si applicano per "*giustificati motivi suffragati da idonea*

*documentazione"* (Art. 8 comma 4)

• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)

• Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

**Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:**

• dalle graduatorie ad esaurimento: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d'istituto

• per le supplenze fino a 10 giorni: si viene cancellati, dallo specifico elenco per le supplenze fino a 10 giorni di quella scuola

• per le altre supplenze da graduatorie d'istituto:

- alla prima rinuncia non sono previste sanzioni

- alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla

graduatoria di III fascia (dopo l'ultimo aspirante) per quell'insegnamento

**Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:**

• dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate

• dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per

quell'insegnamento dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate

**Abbandono di una supplenza:**

• dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto

• dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate.

**Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA (DM 430/00 art. 7)**

• Le sanzioni non si applicano per " *giustificato motivo, che risulti da*

*documentata richiesta dell'interessato* " (Art. 7 comma 5)

• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)

• Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).

• L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività

didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività

didattiche.

• In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. Qualora non fosse possibile completare l'orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.

**Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:**

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)

• per le supplenze da graduatorie d'istituto:

- non sono previste sanzioni

**Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:**

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto

• dalle graduatorie d'istituto: non sono previste sanzioni

**Abbandono di una supplenza:**

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze,conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

• dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.